

QUALE BILANCIO PER LA REGOLA UEFA SUI GIOCATORI CRESCIUTI A LIVELLO LOCALE?

di *Julien Zylberstein**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Un dispositivo concepito per incoraggiare la formazione e introdurre una maggiore equità nel calcio europeo – 1.1 Un intervento reso necessario dalle tendenze contraddittorie di interesse pubblico nel calcio europeo – 1.2 La ‘8/25’, una misura innovativa diventata punto di riferimento – 2. Una soluzione acclamata dalle istituzioni dell’Unione europea – 2.1 Una normativa in linea con il diritto europeo – 2.2 Dichiarazioni politiche all’unisono

Introduzione

Inasprita dalle conseguenze della sentenza Bosman, la «mercificazione» del calcio ha generato pratiche che compromettono la formazione dei giovani talenti e minano l’equilibrio competitivo a livello europeo.

Il futuro dello sport passa attraverso una politica di formazione adeguata. Lo Stato, gli enti locali, i comitati olimpici nazionali, le federazioni e i club, tutti si sforzano di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Gli sforzi degli attori istituzionali non sono comunque una sinecura in quanto gli ostacoli materiali, finanziari e normativi sono numerosi.¹

Il calcio europeo si scontra con un ulteriore fenomeno, di natura differente, derivante dal crescente disinteresse dimostrato dai club nelle loro attività di formazione. Questi club, impegnati in una concorrenza sempre più agguerrita, prediligono l’uso di una manodopera già abituata e avvezza ai tornei di alto livello, a scapito dell’integrazione dei giovani calciatori in erba.

* Responsabile affari europei presso UEFA. I commenti contenuti in questo articolo sono stati espressi dal suo autore e non impegnano in alcun modo la responsabilità della UEFA.

¹ Vocasport, *Améliorer l’emploi dans le domaine du sport en Europe par la formation professionnelle* (Vocasport, *Migliorare l’occupazione nel settore dello sport in Europa attraverso la formazione professionale*), 2004, 192.

In un mercato del lavoro libero da qualsiasi vincolo o quasi, questa pratica lascia emergere un progressivo abbandono delle strutture di formazione, particolarmente costose.² Nella veste di custodi dell'interesse pubblico delle loro discipline, le federazioni sportive sono pertanto intervenute energicamente.

La UEFA è stata tra le prime organizzazioni ad adottare misure volte a incoraggiare e promuovere la partecipazione dei talenti locali nelle competizioni che organizza. Predisposta in stretta collaborazione con tutti i componenti della famiglia del calcio europeo, la regola dei calciatori formati localmente è entrata in vigore progressivamente sin dalla stagione 2006/2007 al fine di limitare quantitativamente gli organici dei club. Da allora ha fatto emuli perché, oltre al ruolo che svolge nel promuovere gli investimenti nella formazione, cerca di ristabilire l'equità delle competizioni (o l'equilibrio competitivo). In effetti, la regola della UEFA riflette gli sforzi messi in campo dal movimento sportivo per preservare l'interesse a lungo termine delle sue discipline.

Il suo successo è verificabile anche nelle istituzioni dell'Unione europea (di seguito «UE») che oggi la approvano dopo averne sancito la compatibilità con il diritto europeo .

1. Un dispositivo concepito per incoraggiare la formazione e introdurre una maggiore equità nel calcio europeo

In assenza di un meccanismo di regolamentazione di difficile concezione e tenuto conto dei vincoli posti dal diritto europeo, il calcio è rimasto vittima del proprio successo. L'indebolimento delle iniziative di formazione a favore delle operazioni di trasferimento, il deterioramento dell'equilibrio competitivo e il forte incremento degli organici sono soltanto alcune delle derive causate dalla sua commercializzazione. L'intervento della UEFA mira segnatamente a contenere le suddette derive, incentivando i club a formare i propri calciatori e limitando i loro organici.

1.1 Un intervento reso necessario dalle tendenze contraddittorie di interesse pubblico nel calcio europeo


Nonostante la formazione sia, per ammissione della Commissione europea stessa, «essenziale per lo sviluppo sostenibile dello sport a tutti i livelli»,³ essa sta subendo un processo di erosione.

² In Francia, il costo medio annuale per la formazione di ogni giocatore nel 2004 era stimato a circa 115.000 Euro. Y. COLLIN, *Rapport d'information sur les problèmes liés au développement économique du football professionnel (Rapporto informativo sulle problematiche relative allo sviluppo economico del calcio professionistico)*, Sénat, 2004.

³ Libro bianco della Commissione europea sullo sport, COM(2007) 391 definitivo. Leggere a questo proposito, A. HUSTING, «*Le livre blanc de la Commission sur le sport – Un document «timoré et indécis» ou le point de départ d'une politique européenne du sport? (Il Libro bianco della Commissione sullo sport - Un documento "timido e indeciso" o il punto di partenza di uno sport*

Sin dagli anni '90 i club di calcio hanno cercato di ridurre i loro investimenti nelle attività di formazione. L'esperienza dimostra che tra il 1990 e il 2004, il numero dei calciatori formati dai club dei primi cinque campionati europei ha assistito a un calo di quasi il 43%.

SCHEMA 1: NUMERO MEDIO DEI CALCIATORI FORMATI DAI CLUB NEGLI ORGANICI DI SERIE A IN GERMANIA, INGHILTERRA, SPAGNA, FRANCIA E ITALIA⁴



Mettendo fine alle clausole della nazionalità e alle indennità dei trasferimenti per i calciatori in scadenza di contratto, la sentenza *Bosman*⁵ sembra aver aggravato questo fenomeno: in un mercato del lavoro libero da ogni vincolo normativo, la tentazione di usare una manodopera ritenuta più redditizia è davvero forte.⁶ In tali circostanze, le opportunità offerte ai giovani calciatori di «sfondare» ad alto livello sono ridotte al minimo. E a forza di ridurre gli sforzi formativi, il rischio di assistere a un degrado della qualità complessiva è elevato...

européo?"), RMCUE, n° 511, settembre 2007, 513-517.

⁴ Fonte NERA Economic Consulting e S. SZYMANSKI, *Economic study of trends in football (Studio economico delle tendenze nel mondo del calcio)*, maggio 2005, 54.

⁵ CJCE 15 dicembre 1995, *Bosman*, Rec. I-4921

⁶ Sulla scia della massima inglese "Youth costs points".

Questa preoccupazione ha fatto eco al più alto livello politico. Riunitisi a Nizza nel 2000, i Capi di Stato e dei governi degli Stati membri dell'UE hanno riconosciuto che «*le federazioni sportive (...) sono competenti per prendere le misure necessarie finalizzate a preservare la capacità formativa delle società aderenti*». ⁷ L'iniziativa era quindi attesa, in particolare, anche da parte dell'Unione europea.

Al centro della Dichiarazione di Nizza vi è un'altra preoccupazione: si tratta di mantenere l'equilibrio competitivo, vale a dire, in ultima analisi, la «gloriosa incertezza dello sport».

La liberalizzazione del settore audiovisivo iniziata negli anni '80 ha portato a una massiccia iniezione di capitali nei campionati di Germania, Inghilterra, Spagna, Francia e Italia. Le disparità di ricchezza venutesi a creare si sono quindi aggravate sotto l'effetto della sentenza *Bosman*, che ha esacerbato la correlazione tra la capacità finanziaria e i successi sportivi: essendo il mercato della manodopera sportiva deregolamentato, i club meglio attrezzati delle federazioni che fanno capo ai mercati dei diritti televisivi più importanti hanno potuto dotarsi dei servizi dei migliori calciatori, anche ad un prezzo più elevato.

La rappresentazione di questi campionati nelle retroguardie della Champions League della UEFA (di seguito «UCL») è sufficiente per misurare il notevole declino dell'equilibrio competitivo in Europa.

TABELLA 1: *PROVENIENZA DEI CLUB CHE PARTECIPANO ALLE SEMIFINALI DELL'UCL (1965-2004)*⁸


	Germania	Inghilterra	Spagna	Francia	Italia	Altro
1965-1995	14	15	16	8	18	53
Proporzione	11%	12%	13%	6%	15%	43%
1996-2004	6	5	10	3	7	5
Proporzione	17%	14%	28%	8%	19%	14%

Nel frattempo, alcuni club hanno ingaggiato un numero esorbitante di calciatori al solo scopo di privarne la concorrenza. Questa pratica è contraria all'etica dello sport, a una competizione sana e leale disputata «nel rispetto delle regole».

⁷ Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Nizza, 7-9 dicembre 2000, Allegato IV, Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa che devono essere prese in considerazione nell'attuazione delle politiche comuni, 2.

⁸ Fonti: *rssf.com* e NERA Economic Consulting e S. SZYMANSKI, *Economic study of trends in football*, maggio 2005, *ibid.*, 26.

SCHEMA 2: *MEDIA DELLE PARTITE DI CAMPIONATO GIOCATE DAI CALCIATORI INTERNAZIONALI IN GERMANIA, INGHILTERRA, SPAGNA E ITALIA*⁹



Riconoscendo la gravità della situazione, l'UEFA si è focalizzata su una regola a cui sono stati assegnati i seguenti obiettivi: (i) incentivare i club a formare da soli un numero minimo di talenti, soprattutto perché è comunemente accettato che «*la formazione è forse il mezzo più efficace per contribuire al raggiungimento dell'equilibrio competitivo*»,¹⁰ (ii) limitare la capacità dei club di rafforzarsi in proporzioni sconsiderate (iii), improntare la regola all'osservanza della legalità comunitaria.

1.2 *La '8/25', una misura innovativa diventata punto di riferimento*

Apparentemente complesso, l'enunciato della regola UEFA sui calciatori formati localmente è in realtà relativamente semplice.¹¹ I club che disputano l'UCL e l'Europa League (di seguito: "UEL") devono iscrivere, in un organico limitato a 25 calciatori, un determinato numero di calciatori "formati a livello locale", ovvero provenienti dai rispettivi club o da altri club affiliati alla stessa associazione nazionale e aventi un'età compresa tra i 15 e i 21 anni, indipendentemente dalla loro nazionalità.

⁹ Fonte: *Fifa.com*, *PlayerHistory.com*, *rssf.com*, *European Football Yearbooks* et NERA Economic Consulting e S. SZYMANSKI, *Economic study of trends in football*, maggio 2005, *ibid.*, 48. In questo calcolo è stata scelta una ponderazione, in base alla classifica FIFA, delle selezioni rappresentate.


¹⁰ J.-F. BOURG & J.-J. GOUQUET, *Economie politique du sport professionnel (Economia politica dello sport professionistico)*, Vuibert, 2007, 148.

¹¹ Articolo 18 del regolamento UEFA Champions League, ed. 2012/2013; articolo 18 del regolamento UEFA Europa League, ed. 2012/2013.

Adottata nel corso della riunione del Comitato Esecutivo UEFA del 21 aprile 2005, la regola è entrata in vigore progressivamente. Allorquando è stata introdotta nel 2006/2007, la soglia minima era stata fissata a 4 calciatori provenienti dalla formazione locale, quindi a 6 calciatori nella stagione successiva e, infine, a 8 calciatori a decorrere dalla stagione 2008/2009, di cui almeno la metà dovevano essere formati dai club. Una squadra che non soddisfa questo requisito si vede ridurre il proprio organico con il numero di calciatori mancanti e formati localmente.

In forza del suo statuto, l'UEFA non è autorizzata a imporre la trasposizione di questa iniziativa alle proprie federazioni nazionali, che sono state in ogni modo invitate a farlo.¹² Fino ad oggi, quindici federazioni hanno adottato regole simili,¹³ mentre varianti alle regole suddette sono state introdotte da altre federazioni di diverse discipline sportive, sia in Francia che all'estero.¹⁴

SCHEMA 3: *NUMERO MEDIO DEI CALCIATORI FORMATI SUL CAMPO DAI CLUB CHE PARTECIPANO ALLA FASE A GIRONI DELL'UCL*¹⁵



¹² Circolare della UEFA alle federazioni nazionali datata 28 febbraio 2005, *Regola della UEFA sulla formazione locale dei giocatori*

¹³ Fonte: UEFA, *Rapporto di Benchmarking, esercizio 2009*, 29.

¹⁴ Cfr. in questo senso l'allegato 9, articoli B1 :8 a B1 :8 del regolamento delle competizioni della *Rugby Football League* (rugby al XIII).


¹⁵ Fonte: UEFA, *Rapporto di Benchmarking, esercizio 2010*, 46.

Senza che sia necessario tracciare un bilancio dettagliato della sua applicazione, una prima analisi risultante dall'attuazione della regola UEFA rivela che il suo campo di applicazione non è uniforme.

Il numero di calciatori formati localmente allineati nell'UCL è complessivamente aumentato, passando da 2,16 (prima dell'introduzione della regola) a 2,5 nel corso della stagione 2010/2011.

D'altra parte, i calciatori di età inferiore ai 21 anni hanno una probabilità maggiore del 50% rispetto a prima di giocare le partite in questa competizione.

SCHEMA 4: NUMERO MEDIO DEI CALCIATORI FORMATI SUL CAMPO E AVENTI MENO DI 21 ANNI NEI CLUB CHE PARTECIPANO ALLA FASE A GIRONI DELL'UCL¹⁶



Il livellamento tra i vari campionati si è invece gravemente deteriorato.

¹⁶ UEFA, Rapporto di Benchmarking, esercizio 2010, 46.

TABELLA 2: *PROVENIENZA DEI CLUB CHE PARTECIPANO ALLE SEMIFINALI DELL'UCL (2006-2012)*¹⁷

	Germania	Inghilterra	Spagna	Francia	Italia	Altro
2006-2012	3	11	7	1	2	0
Proporzione	12,5%	46%	29%	4%	8%	0%

Ovviamente, la regola dei calciatori formati localmente non è una panacea. Resta comunque un decisivo passo in avanti nell'impegno di rivitalizzazione della formazione affidato alle organizzazioni ombrello del calcio europeo, il cui margine di manovra resta limitato dalle disposizioni del diritto dell'Unione.

Il regolamento internazionale sui trasferimenti dei calciatori, i cui principi sono stati a grandi linee definiti in maniera congiunta dalla Commissione europea, dalla FIFA e dall'UEFA nel 2001,¹⁸ prevede anche una valorizzazione degli investimenti nelle strutture formative mediante indennità erogabili ai club che hanno a loro volta contribuito alla formazione di un calciatore diventato professionista.¹⁹ Dal canto suo, l'UEFA richiede che i club implementino un programma di formazione strutturato e approvato dalle rispettive federazioni, nonché squadre che promuovano le competizioni giovanili a livello nazionale.²⁰

2. *Una soluzione acclamata dalle istituzioni dell'Unione europea*

L'euro-compatibilità della norma UEFA sui calciatori formati localmente si può dedurre dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito "la Corte") ed è supportata dagli strumenti politici adottati dal Parlamento europeo e dalle ripetute dichiarazioni della Commissione europea a suo favore.

2.1 *Una normativa in linea con il diritto europeo*

Secondo una costante giurisprudenza, l'attività dei calciatori (semi)professionisti è

¹⁷ Fonti: rssf.com e NERA Economic Consulting e S. SZYMANSKI, *Economic study of trends in football*, maggio 2005, 26.

¹⁸ Comm. CE, 5 marzo 2001, comunicato IP/01/314 e 5 giugno 2002, comunicato IP/02/824. Y. LE LOSTECQUE, "Les transferts de joueurs", RAE, 2001-2002, 524-531.

¹⁹ Allegato 4 del *Regolamento sullo Status e sul Trasferimento dei Calciatori* FIFA, edizione 2010. Cfr. anche O. ONGARO, «The system of training compensation according to the FIFA regulations on the status and transfer of players», *European Sports Law and Policy Bulletin, The Bernard Case*, I-2010, 69-92.

²⁰ Regolamento della UEFA sul rilascio delle licenze ai club e fair play finanziario, edizione 2012, art. 17 e 18.

un'attività a carattere lucrativo.²¹ Una normativa sportiva che mira a regolare la composizione delle squadre deve quindi essere conforme alle disposizioni del Trattato, nella fattispecie ai requisiti di cui all'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (di seguito «TFUE»)²². Questo articolo stabilisce il principio sacrosanto della libera circolazione dei lavoratori nonché il suo corollario, il principio della parità di trattamento in materia di accesso al lavoro.

Per conferirle piena efficacia, il giudice comunitario dà un'interpretazione estensiva della regola sulla parità di trattamento. Oltre alle discriminazioni palesi, basate direttamente sulla cittadinanza, vieta qualsiasi forma di discriminazione che, «in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato».²³ Tuttavia, tenuto conto che nella maggior parte dei casi sono i cittadini nazionali a essere formati nel rispettivo Stato membro di origine, tra gli otto calciatori formati localmente si riscontra generalmente una predominanza di calciatori nazionali. Il rischio di discriminazione indiretta, inevitabile e del tutto logica, non va quindi escluso.

A differenza delle regole costitutive delle discriminazioni dirette, non suscettibili di alcuna giustificazione, una norma che violi il principio di non discriminazione indiretta può essere «riabilitata» se, da un lato, persegue un obiettivo riconosciuto dalla Corte di interesse pubblico e se, dall'altro, i mezzi posti in atto tra la norma controversa e l'obiettivo non sono eccessivi.²⁴

Nonostante comporti una discriminazione indiretta, la regola della UEFA sembra giustificata in nome dell'interesse pubblico, ivi compresi la promozione della formazione di giovani calciatori e il mantenimento dell'equilibrio competitivo che ne sono parte integrante, così come riconosciuto nella sentenza *Bosman*.²⁵ La soluzione giuridica qui suggerita sembra del resto confermata dalla Corte che, nella sentenza *Olivier Bernard* ha rilevato che «gli investimenti realizzati a livello locale per il reclutamento e la formazione dei giovani calciatori rivestono un'importanza notevole per la realizzazione della funzione sociale ed educativa dello sport».²⁶

Rimane quindi da determinare la proporzionalità della misura. Richiedere a un club che soltanto un terzo del proprio organico provenga dalle fila della

²¹ CGUE, 14 luglio 1976, *Donà*, 13/76, Rec. 1333, punto 12, CGUE, 15 dicembre 1995, *Bosman*, Rec. I-4921, punto 73; CGUE, 16 marzo 2010, *Olympique Lyonnais c/Olivier Bernard e Newcastle United UFC*, C-325/08, Rec. I-2177, punto 29.

²² CGUE, 12 giugno 1974 *Walrave*, 36/74, Rec. 726, punto 5; CGUE, *Donà*, punto 17; CGUE *Bosman* succitata, punto 87; CGUE, 13 aprile 2000, *Lehtonen et Castors Braine*, C-176/96, Rec. I-2681, punto 36; CGUE, *Olympique Lyonnais* precitata, punto 30.

²³ CGUE, 12 febbraio 1974, *Sotgiu*, 152/73, Rec. 153, par. 11.

²⁴ CGUE, 23 maggio 1996, *O'Flynn*, C-237/94, Rec. I-2617, punto 19.

²⁵ CGUE, sentenza *Bosman* suddetta, punto 106.

²⁶ CGUE, sentenza *Olympique Lyonnais* suddetta, punto 44. Leggere a questo proposito, J. ZYLBERSTEIN, «L'arrêt Olivier Bernard: une avancée significative pour la formation des sportifs» (La sentenza Olivier Bernard: un passo avanti significativo per la formazione degli sportivi), *Rivista del mercato comune e dell'Unione europea*, 2010 n° 543, 653-661.

formazione locale non altera il suo margine di manovra nella composizione del Referto ufficiale di gara. In Francia, il Consiglio di Stato quest'anno si fa, prima del solito, portavoce della suddetta analisi ammettendo che questa percentuale possa persino raggiungere il 42%.²⁷

2.2 Dichiarazioni politiche all'unisono

Il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno sottolineato in diverse occasioni i meriti della regola UEFA sui calciatori formati localmente.

Sin dal 2007, l'Assemblea parlamentare dell'UE ha manifestato «*il proprio sostegno alle misure della UEFA finalizzate a promuovere la formazione dei giovani calciatori imponendo un numero minimo di calciatori locali negli organici di un club e limitando le dimensioni delle squadre*». ²⁸ Pochi mesi dopo, i deputati europei hanno ribadito questo sostegno accordandosi nell'affermare che «*la formazione dei calciatori a livello locale è una vera e propria sfida per il movimento sportivo*» e che «*il regolamento (...)UEFA può servire da esempio per le altre federazioni, leghe e club*». ²⁹

Più di recente, la risoluzione sulla dimensione europea dello sport del febbraio 2012 preparata dall'Eurodeputato spagnolo Santiago Fisas Aixela ha esortato «*gli organismi a tutela dello sport a moltiplicare i loro sforzi per promuovere la formazione locale dei giovani calciatori, poiché lo sviluppo di nuovi talenti è una delle principali attività di un club sportivo, e una dipendenza eccessiva dai trasferimenti dei calciatori può minare i valori dello sport*». ³⁰

Privi di una portata giuridica vincolante, questi strumenti non sono tuttavia sprovvisti di interesse; il Parlamento europeo incarna difatti la legittimità democratica dell'Unione Europea e ha espresso il punto di vista di tutti i popoli degli Stati membri, ovvero di oltre mezzo miliardo di cittadini. Le sue risoluzioni rappresentano uno strumento di pressione non trascurabile sulle attività e le prese di posizione dei governi nazionali, e soprattutto della Commissione europea.

Il 28 Maggio 2008, ovvero quasi quattro anni dopo l'inizio delle discussioni con l'UEFA, la Commissione ha, a sua volta, riconosciuto come «*proporzionata e rispettosa del principio della libera circolazione dei lavoratori*» la regola sui calciatori formati localmente ai sensi di una dichiarazione che ribadiva che la promozione della formazione dei giovani calciatori e il rafforzamento dell'equilibrio

²⁷ Consiglio di Stato, 8 marzo 2012, RC Cannes c/ FFVB, n° 343273.

²⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa, INI/2006/2130, par. 34. Leggere a questo proposito J. ZYLBERSTEIN, «*Nota introduttiva alla risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa*», *Appunti di diritto dello sport*, 2007, n° 8, 32-33.

²⁹ Risoluzione del Parlamento europeo in merito al Libro bianco sullo sport, 8 maggio 2008, INI/2007/2261, par. 36.

³⁰ Risoluzione del Parlamento europeo sulla dimensione europea dello sport, 2 febbraio 2012, INI/2011/2087, par. 72 e 73.

delle competizioni sono «*obiettivi di interesse pubblico legittimi*».³¹

Nel febbraio 2009, in risposta a un'interrogazione parlamentare, la Commissione ha confermato che «*la regola della UEFA sembra (...) appropriata per conseguire l'obiettivo di preservare la formazione dei giovani calciatori*».³²

Infine, nella sua Comunicazione sulla dimensione europea adottata lo scorso anno, la Commissione ha annunciato l'intenzione di «*valutare l'impatto delle regole sui calciatori formati localmente negli sport di squadra per il 2012*».³³ Uno studio in fase di preparazione e i relativi risultati dovrebbero essere annunciati alla fine dell'anno. La comunità sportiva attende una presa di posizione categorica in merito alla legittimità delle regole sulla formazione locale dei calciatori. Per di più, la Commissione europea potrebbe trarre vantaggio dell'opportunità che si è data per esprimere il proprio sostegno politico significativo nella direzione tracciata dalle federazioni sportive che stanno cercando di rivitalizzare gli sforzi formativi dei club professionistici. Perché la regola dell'UEFA da sola non sarà sufficiente. È in gioco la sostenibilità dei nostri centri di formazione e lo sviluppo dei talenti di domani.

³¹ Comm. CE., 28 maggio 2008, *Regola della UEFA sui "giocatori formati localmente": compatibilità con il principio della libera circolazione delle persone*, comunicato IP/08/807. Non si può escludere che l'approvazione della regola sui giocatori formati localmente abbia beneficiato direttamente, ma in proporzioni certamente limitate, della campagna concomitante lanciata dalla FIFA a favore del 6+5, che ha posto la Commissione davanti a una scelta, favorevole, in ultima analisi, alla regolamentazione meno intrusiva nel diritto europeo.

³² Risposta all'interrogazione scritta E-0166/2009 presentata dall'Eurodeputato Luca Romagnoli, *Introduzione del "6+5" nelle squadre di calcio europee*, GU C 189 del 13/07/10, 53.

³³ Comunicazione della Commissione europea, "Sviluppare la dimensione europea dello sport", 18 gennaio 2011, COM(2011) 12 definitivo, 14.